



DETERMINAZIONE N. 375/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 2/2020 e Comunicazione n. 2/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 2/2020 prot. n. 70 del 07/01/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l’ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche

presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'AgID per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 2/2020 del 04/01/2020 acquisita al prot. n. 70 del 07/01/2020 relativa alla categoria Altro, con cui il cittadino/segnalante evidenzia da parte del Comune di Mistretta, la non attivazione di procedure telematiche per l'invio dei certificati richiesti da cittadini non residenti il che impedirebbe il tempestivo rilascio del certificato di stato di residenza di alcuni congiunti, criticità che sostanzialmente rinvia al mancato subentro del predetto Comune ad ANPR;

ESAMINATA la Trattazione n. 2/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale. In istruttoria, si è innanzitutto rivolta al responsabile del servizio di AgID competente, un'apposita richiesta di supporto. Ne è emerso che il "Comune non risulta tra quelli che hanno avviato il processo di subentro".

Ciò ha portato alla predisposizione di una richiesta di acquisizione elementi all'amministrazione, finalizzata a comprendere le ragioni del ritardo della stessa in relazione alle attività di subentro in ANPR. Purtroppo, tale richiesta non è stata riscontrata dall'amministrazione, presumibilmente poiché essa è stata commissariata dal Ministero dell'Interno.

Si è quindi provveduto, con nota prot.n. 6186 del 29.05.2020, ad inviare al Ministero dell'Interno una richiesta di acquisizione elementi riguardante sia il Comune di Mistretta che il Comune di Roma, oggetto di altra segnalazione riguardante la medesima questione. Con nota acquisita al prot. AgID con n.6808 del 15.06.2020 il Ministero dell'Interno ha fornito riscontro rappresentando che: "In base alla legge istitutiva, il progetto è stato affidato a Sogei S.p.A. ed è imperniato sul graduale

subentro della nuova base dati nazionale alle anagrafi locali. Dal 2016 la realizzazione del progetto ANPR è seguita anche dal Team digitale del Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda Digitale, ora Dipartimento per la Trasformazione Digitale (D.P.C.M. del 5 novembre 2019), organismo istituito con D.P.C.M. 19 giugno 2019, al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state assegnate le funzioni svolte fino al 31 dicembre 2019 dal Commissario stesso. I comuni sono stati adeguatamente istruiti sulle attività di subentro mediante apposite circolari esplicative, tutte disponibili sul sito ANPR, all'indirizzo www.anpr.interno.it e ripetutamente sensibilizzati con mirate campagne informative, nonché attraverso interventi specifici del Dipartimento per la Trasformazione digitale e dell'ANCI.

Inoltre, dal 2017, sono stati anche supportati con un contributo economico erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora fruibile dai comuni che subentreranno entro il 31/12/2020".

Sugli specifici quesiti posti con la sopracitata richiesta di elementi, il Ministero dell'Interno ha risposto che: "si fa preliminarmente presente che ANPR è stata istituita dall'art. 2 del D.L. n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, che ha modificato l'art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), individuandola quale base di interesse nazionale tenuta dal Ministero dell'Interno e destinata ad unificare le anagrafi tenute dai comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. La procedura di subentro necessita di un'attività di adeguamento dei software gestionali dei comuni alle specifiche tecniche di ANPR per consentirne l'interoperabilità e di un'operazione preliminare di controllo sui dati anagrafici del Comune (cd. pre-subentro), al quale fa seguito, solitamente, una fase di bonifica delle anomalie riscontrate.

Terminate queste attività, il Comune, tramite la propria "software house", inserisce nel sistema "Dashboard", ideato dal Team digitale, la data prevista per il subentro, momento a partire dal quale le operazioni anagrafiche saranno svolte dal Comune direttamente su ANPR. [...] Quanto alle certificazioni anagrafiche, il citato art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 prevede, al comma 3, che "l'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, anche in modalità telematica [...]. In linea con le previsioni del regolamento anagrafico (art. 33 del D.P.R. n.223/1989 e con il D.P.C.M. n.194/2014), ANPR consente di certificare i dati anagrafici di tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica, purché già subentrato".

Relativamente all'amministrazione segnalata, il Ministero dell'Interno ha precisato che "*Il Comune di Mistretta, malgrado le attività di sensibilizzazione sopracitate, non ha ancora effettuato le procedure di pre-subentro, quindi si procederà con ulteriori interventi di sollecito.*".

Ultimata la raccolta di tutti gli elementi istruttori emersi, si è considerata la peculiare situazione in cui versa l'amministrazione segnalata (in ragione della quale essa sarà gestita da una commissione composta da funzionari del ministero dell'Interno, per un tempo che risulta essere incompatibile con il regolare svolgimento del procedimento per la definizione della segnalazione in oggetto) nonché la circostanza che il già menzionato Ministero dell'Interno, in virtù del suo ruolo di "amministrazione capofila" per il progetto ANPR, è di per sé consapevole dell'importanza dei subentri dei comuni in ANPR. Inoltre si è considerato che, essendo il contributo economico erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora fruibile, dai comuni che subentreranno entro il 31/12/2020, si ritiene che attualmente non possa ritenersi scaduta la pianificazione temporale entro la quale ciascuna singola amministrazione è tenuta a subentrare nella base dati ANPR.

Per tutto quanto fin qui esposto si ritiene che il mancato subentro del Comune segnalato in ANPR (questione che il cittadino lamenta essere causa dell'indisponibilità di un servizio telematico volto ad ottenere un certificato di stato di residenza a favore di congiunti non residenti) non possa configurarsi, nel caso di specie e al momento attuale, come una violazione della normativa vigente in ambito ICT.

Pertanto, con riferimento al procedimento relativo alla segnalazione in oggetto, si propone che venga concluso con un'archiviazione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.2/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.2/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 2/2020 e archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.2/2020 - Trattazione

Amministrazione segnalata: Comune di Mistretta - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n.70 del 07/01/2020.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Faccio seguito alla segnalazione di quasi un anno fa (Q78-DVG-E1P9) rimasta inevasa per notificarvi che, ad oggi, l'Ente in oggetto non rientra tra quelli "saliti a bordo" dell'ANPR. La situazione mi impedisce di ottenere il certificato di stato di residenza per via telematica dei miei suoceri (l'unica percorribile in quanto costretti fuori dal Comune di residenza per occupazione abusiva, da parte di terzi, dell'immobile loro assegnato).”

Il segnalante, dopo aver fatto riferimento ad una precedente, diversa, segnalazione (rispetto alla quale la fase istruttoria è ora conclusa), asserisce ora che il mancato transito della medesima amministrazione nella base dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, impedirebbe la fruizione di un servizio al cittadino (finalizzato al rilascio del certificato di stato di residenza per via telematica).

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica, peraltro, che l'Ufficio del Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da un esame preliminare della segnalazione, si osserva che sostanzialmente il tema relativo ai servizi on line al cittadino si sovrappone al tema (centrale) riguardante la realizzazione della base dati di interesse nazionale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

In primis si richiamano gli articoli 3 e 7 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i., (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD), rispettivamente "Diritto all'uso delle tecnologie" e "Diritto a servizi on-line semplici e integrati".

In particolare, l'articolo 3 del C.A.D. stabilisce che:

"1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute."

mentre l'articolo 7, commi 01 e 1 stabiliscono rispettivamente:

"01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili."

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica."

Con riferimento al secondo tema, per inquadrare la questione centrale posta dalla segnalazione si richiamano le seguenti norme:

- articolo 62 del CAD e i successivi DPCM attuativi, ossia
- DPCM n. 109/2013 (*"Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)."*), e

- DPCM n. 194/2014 (*“Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”*).

Relativamente all'articolo 62 del CAD, se ne riporta di seguito il testo.

“1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR.

L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50;


b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.”.

Ciò premesso, considerato che la segnalazione appare astrattamente ricevibile, si è avviata la relativa istruttoria.

Al fine di conoscere l'esatta situazione relativa all'attuazione di ANPR da parte del Comune di Mistretta, si è provveduto ad effettuare ricerche sulla dashboard del Ministero dell'Interno:

<https://stato-migrazione.anpr.it/>



Sulla base della verifica compiuta sul cruscotto indicato, risulta che il Comune di Mistretta risulta tuttora Inattivo

Al contempo si è proceduto in istruttoria a richiedere un supporto ai competenti uffici di AgID, nello specifico appartenenti all'Area Trasformazione Digitale – Servizio "Anagrafici e relativi adempimenti CAD" con e-mail del 7/01/2020, ore 16:44) rinnovata poi in data 10/02/2020, ore 09:16).

Nel riscontro a quest'ultima richiesta (ricevuto tramite mail del 10/02/2020, ore 10:51), il suddetto servizio ha rappresentato quanto segue.

“in merito alla tua ti anticipo quanto in mia conoscenza, fatte salve le opportune integrazioni che Guido vorrà ritenere utili.

In merito al tuo quesito sul Comune di Mistretta ti segnalo che, come puoi verificare dal cruscotto ANPR presente all'URL <https://stato-migrazione.anpr.it/>, “è inattivo” la cui semantica di progetto sta ad indicare che il Comune non risulta tra quelli che hanno avviato il processo di subentro. Nel dettaglio relativamente al Comune in oggetto ci risulta l'abilitazione alla piattaforma di test in data 5/4/2017 e la consegna della smartcard per gli utenti Comunali 19/8/2019, purtroppo non ci risultano ulteriori attività da parte del Comune.”.

La constatazione del mancato avvio del processo di subentro ha portato alla predisposizione e all'invio (con nota prot 3695 del 26/03/2020) di una richiesta di acquisizione elementi all'amministrazione segnalata.

Tale richiesta tuttavia non è stata riscontrata, presumibilmente anche in ragione della circostanza che è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale dell'amministrazione segnalata e la nomina della commissione straordinaria, composta da funzionari del Ministero dell'Interno, (Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29-04-2019).

Parallelamente all'acquisizione di elementi istruttori esterni, poiché Il suddetto servizio” con e-mail del 12 e del 19 marzo 2020 e successiva corrispondenza avente ad oggetto sia la segnalazione in esame sia la segnalazione n.2/2020 attinente alla medesima questione relativa al Comune di Mistretta. affermava con l'ultimo riscontro

“Relativamente alla richiesta pervenuta al tuo ufficio non capisco quale sia la relazione tra il subentro in ANPR e la disponibilità del servizio richiesto dal cittadino (certificato di stato di residenza per via telematica). Difatti ti ricordo che l'attuale disposto normativo relativo al progetto di ANPR (art. 62 del CAD e successivi DPCM 109/2013 e 194/2014 per la sua attuazione) non prevedono servizi per i cittadini se escludiamo l'accesso ai propri dati presenti in ANPR per l'esercizio del suo diritto all'accesso ai propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e del successivo GDPR ma [...] tale accesso non ha valore certificatorio”,

si è ritenuto opportuno svolgere un approfondimento al riguardo, da cui risulta emergere quanto segue.

Il DPCM 10 novembre 2014, n. 194, nell'individuare i servizi resi disponibili dall'ANPR, si sofferma solo sui servizi resi disponibili ai Comuni (art.4), nonché su quelli resi disponibili alle pubbliche amministrazioni (art.5), mentre, con riferimento al cittadino registrato in ANPR, si limita a prevedere la facoltà dello stesso di accedere alla banca dati ANPR per esercitare il diritto di accesso ai propri dati, nonché i diritti riconosciuti dalla disciplina in materia di dati personali; questa impostazione si riflette nella formulazione dell'allegato D al decreto in parola, che non fa menzione di servizi da ANPR al cittadino.

In dettaglio l'articolo 4 del citato DPCM stabilisce:

“L'ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all'articolo 1, i servizi descritti nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalità indicate nell'Allegato C.”;

a sua volta, il menzionato allegato D “descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono”, li distingue solo in “A) Servizi ai Comuni” e “B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi” e, successivamente, suddivide i servizi di cui alla lettera A), in: A.1) Registrazione dei dati; A.2) Consultazione ed estrazione; A.3) Certificazione; A.4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. A.5) Servizi accessori”), per poi stabilire, con riferimento al punto A.3), che:

“I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

Dal canto suo, il vigente Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, all'articolo 33, commi 1 e 2, stabilisce che:

“1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.

2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.”.

Sulla base di quanto fin qui esposto sembra potersi desumere che leggendo in senso letterale il contenuto del DPCM 10 novembre 2014, n. 194, effettivamente non sono previsti servizi da ANPR direttamente verso i cittadini; tuttavia, effettuando una lettura sistematica di quell'atto normativo e ponendolo quindi in correlazione con tutte le altre disposizioni fin qui richiamate, appare plausibile ossia coerente con lo spirito delle norme in gioco, se non desumere per lo meno ipotizzare uno scenario in cui: ANPR eroga ad un Comune servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche a seguito di una query di un ufficiale di anagrafe a cui un cittadino (magari non residente in quel comune) abbia richiesto (magari per via telematica, in forza dell'articolo 7 del CAD) il rilascio di un certificato anagrafico.

D'altra parte, sempre sulla base di quanto fin qui esposto, risulta evidente che il completamento del subentro di un'amministrazione in ANPR, i cui criteri di massima risultano definiti nel "Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti, costituisce il presupposto essenziale e preliminare rispetto a qualsiasi altra considerazione di merito sulla questione posta.

Pertanto, per una valutazione complessiva della situazione si è provveduto, con nota prot.n. 6186 del 29.05.2020, ad inviare al Ministero dell'Interno una richiesta di acquisizione elementi per entrambi i Comuni segnalati (Roma e Mistretta).

Con nota acquisita al prot. AgID con n.6808 del 15.06.2020 il Ministero dell'Interno ha fornito riscontro rappresentando che: *"... si fa preliminarmente presente che ANPR è stata istituita dall'art. 2 del D.L. n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, che ha modificato l'art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), individuandola quale base di interesse nazionale tenuta dal Ministero dell'Interno e destinata ad unificare le anagrafi tenute dai comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.*

In base alla legge istitutiva, il progetto è stato affidato a Sogei S.p.A. ed è imperniato sul graduale subentro della nuova base dati nazionale alle anagrafi locali. Dal 2016 la realizzazione del progetto ANPR è seguita anche dal Team digitale del Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda Digitale, ora Dipartimento per la Trasformazione Digitale (D.P.C.M. del 5 novembre 2019), organismo istituito con D.P.C.M. 19 giugno 2019, al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state assegnate le funzioni svolte fino al 31 dicembre 2019 dal Commissario stesso. I comuni sono stati adeguatamente istruiti sulle attività di subentro mediante apposite circolari esplicative, tutte disponibili sul sito ANPR, all'indirizzo www.anpr.interno.it e ripetutamente sensibilizzati

con mirate campagne informative, nonché attraverso interventi specifici del Dipartimento per la Trasformazione digitale e dell'ANCI.

Inoltre, dal 2017, sono stati anche supportati con un contributo economico erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora fruibile dai comuni che subentreranno entro il 31/12/2020.

Alla data odierna, i Comuni transitati in ANPR sono circa 6200, con oltre 45 milioni di residenti iscritti, 631 quelli in procinto di subentrare.

Ciò premesso il Ministero dell'Interno entrando nello specifico del quesito posto, cioè di conoscere se sussiste una pianificazione di termini entro i quali ciascun Comune deve migrare le proprie banche dati anagrafiche in ANPR tramite la procedura di subentro e se sia prevista l'implementazione di servizi certificativi da ANPR in favore di cittadini non residenti, ha risposto:

"La procedura di subentro necessita di un'attività di adeguamento dei software gestionali dei comuni alle specifiche tecniche di ANPR per consentirne l'interoperabilità e di un'operazione preliminare di controllo sui dati anagrafici del Comune (cd. pre-subentro), al quale fa seguito, solitamente, una fase di bonifica delle anomalie riscontrate.

Terminate queste attività, il Comune, tramite la propria "software house", inserisce nel sistema "Dashboard", ideato dal Team digitale, la data prevista per il subentro, momento a partire dal quale le operazioni anagrafiche saranno svolte dal Comune direttamente su ANPR. [...]"

Ciò detto, con riferimento all'amministrazione segnalata il Ministero ha precisato che *"Il Comune di Mistretta, malgrado le attività di sensibilizzazione sopracitate, non ha ancora effettuato le procedure di pre-subentro, quindi si procederà con ulteriori interventi di sollecito."*, per concludere poi che *"Quanto alle certificazioni anagrafiche, il citato art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 prevede, al comma 3, che "l'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, anche in modalità telematica"*.

L'infrastruttura ANPR rende, quindi, disponibile ai comuni subentrati il servizio di certificazione anagrafica per la produzione dei certificati anagrafici secondo le indicazioni del D.M. n.194/2014.

Sul certificato prodotto è presente un glifo (QR-CODE) che attesta che i dati sono stati estratti da ANPR, verificabile attraverso apposita procedura descritta sul portale ANPR (www.anpr.interno.it).

Allo stato attuale, il servizio di certificazione anagrafica può essere richiesto dal comune subentrato per l'emissione di certificati da rilasciare allo sportello, oppure on line.

In linea con le previsioni del regolamento anagrafico (art. 33 del D.P.R. n.223/1989 e con il D.P.C.M. n.194/2014), ANPR consente di certificare i dati anagrafici di tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica, purché già subentrato”.

Da quanto sopra riportato si evince che:

- Il comune di Mistretta non ha avviato la fase di pre subentro in ANPR
- ANPR, a completamento della suddetta procedura, consente il servizio di certificazione anagrafica per tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica, purché già subentrato.

Ultimata la raccolta di tutti gli elementi istruttori, si è considerata la peculiare situazione in cui si trova l'amministrazione segnalata (in ragione della quale essa sarà gestita da una commissione composta da funzionari del Ministero dell'Interno, per un tempo che risulta essere incompatibile con il regolare svolgimento del procedimento per la definizione della segnalazione in oggetto) e si è considerato altresì che il già menzionato Ministero dell'Interno, in virtù del suo ruolo di "amministrazione capofila" per il progetto ANPR, è di per sé consapevole dell'importanza dei subentri dei comuni in ANPR.

Inoltre si è considerato che, essendo il contributo economico erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora fruibile, dai comuni che subentreranno entro il 31/12/2020, non può tuttora definirsi definita e scaduta una pianificazione temporale entro cui ciascuna singola amministrazione è tenuta a subentrare nella base dati ANPR.

Per tutto quanto fin qui esposto si ritiene che il mancato subentro del Comune segnalato in ANPR (questione che il cittadino lamenta essere causa dell'indisponibilità di un servizio telematico volto ad ottenere un certificato di stato di residenza a favore di congiunti non residenti) non possa configurarsi, nel caso di specie e al momento attuale, come una violazione della normativa vigente in ambito ICT.

Pertanto, con riferimento al procedimento relativo alla segnalazione in oggetto, si propone che il difensore civico per il digitale lo concluda con l'archiviazione.

22/06/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 2/2020 - Amministrazione segnalata: Comune di Mistretta - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n.70 del 07/01/2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato

" Faccio seguito alla segnalazione di quasi un anno fa (Q78-DVG-E1P9) rimasta inevasa per notificarvi che, ad oggi, l'Ente in oggetto non rientra tra quelli "saliti a bordo" dell'ANPR. La situazione mi impedisce di ottenere il certificato di stato di residenza per via telematica dei miei suoceri (l'unica percorribile in quanto costretti fuori dal Comune di residenza per occupazione abusiva, da parte di terzi, dell'immobile loro assegnato)".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, si precisa preliminarmente che, con riferimento alla sua indicazione circa una precedente segnalazione, il relativo esito Le è stato comunicato con nota Agid prot. 6020 del 26/05/2020.

Venendo all'attuale Segnalazione La informiamo che, a seguito del mancato riscontro da parte dell'amministrazione segnalata alla richiesta chiarimenti inviata dallo scrivente Ufficio, si è provveduto ad inviare una richiesta chiarimenti sulla questione da lei posta al Ministero dell'interno relativamente al Comune di Mistretta.

Con nota acquisita al prot. AgID n.6808 del 15/06/2020 il suddetto Ministero ha fornito riscontro rappresentando al riguardo quanto segue.

"I comuni sono stati adeguatamente istruiti sulle attività di subentro mediante apposite circolari esplicative, tutte disponibili sul sito ANPR, all'indirizzo www.anpr.interno.it e ripetutamente sensibilizzati con mirate campagne informative, nonché attraverso interventi specifici del Dipartimento per la Trasformazione digitale e dell'ANCI.

Inoltre, dal 2017, sono stati anche supportati con un contributo economico erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora fruibile dai comuni che subentreranno entro il 31/12/2020."

Lo stesso Ministero ha peraltro precisato che *"Il Comune di Mistretta, malgrado le attività di sensibilizzazione sopracitate, non ha ancora effettuato le procedure di pre-subentro, quindi si procederà con ulteriori interventi di sollecito."*

Al riguardo, la peculiare situazione in cui si trova l'amministrazione segnalata (in ragione della quale essa è attualmente gestita da una commissione composta da funzionari del Ministero dell'Interno, ha portato Il Difensore per il digitale a ritenere che i suddetti ulteriori interventi di sollecito potranno ottenere riscontro più immediato e diretto proprio perché l'Amministrazione segnalata è gestita come detto, da funzionari del Ministero dell'interno.

Inoltre la richiamata previsione di un contributo economico erogato a favore dei comuni che subentrino in ANPR fino al 31/12/2020, ha portato altresì a ritenere che non vi sia una pianificazione temporale scaduta entro la quale ciascuna singola amministrazione è tenuta a subentrare nella base dati ANPR.

Si è, pertanto, ritenuto che il mancato subentro del Comune segnalato in ANPR (questione che Lei lamenta essere causa dell'indisponibilità di un servizio telematico volto ad ottenere un certificato di stato di residenza a favore di congiunti non residenti) non possa configurarsi, nel caso di specie e al momento attuale, come una violazione della normativa vigente in ambito ICT, con conseguente archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti